

ALLEGATO III  
(art. 11, comma 1)

REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO

I. Impianti e attrezzature


I controlli tecnici effettuati in base alla metodologia raccomandata di cui all'allegato I vengono realizzati utilizzando impianti e attrezzature adeguati, secondo le previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero. Le attrezzature di controllo necessarie sono determinate in funzione delle categorie di veicoli da sottoporre al controllo, come si evince dalla tabella I. Gli impianti e le attrezzature sono conformi alle previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero e rispondono almeno ai seguenti requisiti minimi:

- 1) una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza;
- 2) una corsia di dimensioni sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore e, per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, un dispositivo per sollevare un veicolo su uno degli assi, dotato di illuminazione appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione;
- 3) per il controllo di qualsiasi veicolo, un banco di prova freni a rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura e per i veicoli e rimorchi di massa superiore a 3.5 tonnellate anche la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a norma dell'allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi di prova freni a rulli o norme equivalenti;

oppure

è possibile utilizzare anche un banco di prova a piastre in base alla norma nazionale sulle piastre nel rispetto delle norme di omologazione emanate in materia;

- 4) un dispositivo di registrazione delle decelerazioni
- 5) impianti per il controllo dei sistemi di frenatura ad aria, quali manometri, connettori e tubi;
- 6) un dispositivo di misurazione dei carichi per ruota/asse per determinare i carichi per asse;
- 7) un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti seguenti:
  - a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;
  - b) il movimento delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla posizione di controllo;
  - c) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici:
    - movimento longitudinale e trasversale di almeno 95 mm,
    - velocità del movimento longitudinale e trasversale da 5 cm/s a 15 cm/s;




- 8) un misuratore di livello sonoro;
- 9) un analizzatore 4 gas coi requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- 10) un dispositivo per misurare il coefficiente di assorbimento;
- 11) un provafari: apparecchiatura per il controllo dell'orientamento e della intensità luminosa dei veicoli sottoposti a revisione;
- 12) un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici;
- 13) un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD;
- 14) un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL, se vengono controllati veicoli di quel tipo.
- 15) un contagiri per il rilevamento dei giri del motore;
- 16) un banco prova velocità per veicoli L1e, L2e, L6e

I singoli dispositivi di cui sopra possono essere combinati in un unico strumento, a condizione che ciò non interferisca nella precisione di ciascun dispositivo.


## II. Taratura di attrezzature utilizzate per le misurazioni

A meno di diverse disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione, l'intervallo tra due tarature successive non può superare:

- i) 12 mesi per la misurazione di peso, pressione e livello acustico;
- ii) 12 mesi per la misurazione delle forze;
- iii) 12 mesi per la misurazione delle emissioni gassose



Veicoli		Categoria	Attrezzature minime necessarie per effettuare un controllo tecnico																
			Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui alla sezione I																
Massa massima			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Motocicli																			
	L1e	B	x	x	x			x		x				x				x	
	L3e, L4e	B	x	x	x			x		x				x				x	
	L3e, L4e	D	x	x	x			x		x			x					x	
	L2e	B	x	x	x			x		x				x				x	
	L2e	D	x	x	x			x		x			x					x	
	L5e	B	x	x	x			x		x				x				x	
	L5e	D	x	x	x			x		x			x					x	
	L6e	B	x	x	x			x		x				x				x	
	L6e	D	x	x	x			x		x			x					x	
	L7e	B	x	x	x			x		x				x				x	
	L7e	D	x	x	x			x		x			x					x	
Veicoli per il trasporto di persone																			



Veicoli	Categoria	Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui alla sezione I																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Massa massima																		
Fino a 3 500 kg	M1,M2	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x	x	x		
Fino a 3 500 kg	M1,M2	x	x	x		x	x	x		x		x	x	x	x			
> 3 500 kg	M2,M3	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			
> 3 500 kg	M2,M3	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x			
3. Veicoli per il trasporto di merci																		
Fino a 3 500 kg	Ni	x	x	x		x	x	x				x	x	x	x			
Fino a 3 500 kg	Ni	x	x	x		x	x	x		x		x	x	x	x			
> 3 500 kg	N2,N3	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x			
> 3 500 kg	N2,N3	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x			
4. Veicoli speciali derivati da un veicolo di categoria N, T5																		
Fino a 3 500 kg	Ni	x	x	x		x	x	x				x	x	x	x			
Fino a 3 500 kg	Ni	x	x	x		x	x	x				x	x	x	x			



Veicoli	Categoria	Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui alla sezione I																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Massa massima																		
> 3 500 kg	N <sub>2</sub> ,N <sub>1</sub> ,T5	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			
> 3 500 kg	N <sub>2</sub> ,N <sub>1</sub> ,T5	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			
5. Rimorchi	O <sub>1</sub>	x	x															
> 750 fino a 3 500 kg	O <sub>2</sub>	x	x															
> 3 500 kg	O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>	x	x	x														

(<sup>1</sup>) Le categorie di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono incluse a scopo di orientamento. <sup>1</sup> B... Benzina (accensione comandata) ; D... Diesel (accensione spontanea)

